

Att.:

A tutti gli OdC accreditati e accreditandi nel settore EA 28,  
A tutti i Soggetti interessati

Loro sedi

Att.ne: Responsabili Tecnici degli schemi SGQ, SGA ed SCR

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2009UTD020

Milano, 15/10/2009

**Oggetto:    Precisioni in merito al settore EA da riportare sui certificati nel caso di certificazione di consorzi operanti negli appalti pubblici.**

Il presente comunicato fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore EA da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici.

Tale comunicato risponde all'esigenza di favorire l'imparzialità di mercato e l'omogeneità operativa degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione di sistemi di gestione di tali soggetti giuridici, stanti le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse *sine qua non* alle indicazioni oggetto del presente comunicato.

In particolare, considerato che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (G.U. n. 49, 29 febbraio 2000, Supplemento Ordinario) prevede all' art. 4 che [...] "*ai fini della qualificazione,*" [...] "*le imprese*" che eseguono lavori pubblici "*possiedano un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema.*" ed altresì che [...] "*Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.*" Riprendendo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ove all'art. 8 si legge che: [...] "*i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.*" ed altresì che [...] "*Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012,*" [...].
- La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 all'art. 10, comma 1, prevede fra i soggetti ammessi alle gare ovvero a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici: [...]  
"a) *le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;*  
b) *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;*  
c) *i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;*

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.”

- ed in tal senso precisa all' art. 11 che laddove i soggetti partecipanti alle gare siano quelli indicati ai punti b) e c) dell'art. 10 precedente, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori, sono da ritenersi applicabili ai Consorzi e non alle consorziate.

Ciò premesso, si ribadisce che (come già nel “Rapporto della QUATTORDICESIMA (21.01.2003) riunione del Gruppo di Lavoro tra gli OdC accreditati nel settore EA 28 e SINCERT per le implicazioni della “Legge Merloni Ter” sulle attività di certificazione/accreditamento (prot. SINCERT N. 2003UTR013”), ACCREDIA ritiene opportuno evitare l' evenienza in cui i soggetti giuridici di cui all' art. 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, richiedono la certificazione di SGQ relativamente alla gestione delle sole attività di servizio e coordinamento e/o gestione dei consorziati, soprattutto nel caso in cui il consorzio partecipi a gare pubbliche, in quanto aumenta i rischi di confusione nel mercato.

Ribadisce che in tal caso, i certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore EA 28, bensì al settore EA 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell'Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire, al settore EA 28, lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: *progettazione e costruzione di ....*).

oppure

- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti).

Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28, bensì primariamente al settore EA 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e Legge 11 febbraio 1994, n. 109) (es. Scopo di certificazione: *acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ....*).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione, è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso b1) in cui il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MdQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate.

caso b2) in cui il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: pre-

disposizione PdQ, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Ciò detto, si sottolinea che, quanto sopra esposto al precedente punto b), è da ritenersi applicabile al solo schema SGQ.

A titolo indicativo, nel caso in cui i soggetti giuridici di cui all' art. 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, richiedano la certificazione di SGA e/o SCR, e non svolgano attività realizzative direttamente, non è ammissibile attribuire il certificato, rilasciato per tali schemi al settore EA 28, ma solo al settore EA 35, e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso. Pertanto, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Senza prevedere audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGA ed SCR certificato, in quanto non inclusi nell'ambito di applicazione della certificazione rilasciata al Consorzio. Mentre quanto sopra esposto al punto a) è da ritenersi applicabile a tutti gli schemi SGQ, SGA ed SCR.

A ragion di ciò, è opportuno osservare che il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, non prevedono quale criterio di qualifica dei soggetti partecipanti alle gare di appalto l'esistenza di SGA e/o SCR certificato, ma solo di SGQ. Ed altresì, stanti le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le quali identificano l'impresa assegnataria come l'impresa affidataria alla quale competono tutti gli obblighi e tutte le responsabilità relative agli aspetti salute e sicurezza dei lavori pubblici ricevuti in assegnazione, non è giuridicamente ammissibile che il Consorzio si assuma responsabilità (anche penali) che competono ad altri.

Si ritiene altresì opportuno puntualizzare che, in caso di partecipazione a gare di appalto pubbliche, in presenza di richieste premiali per esistenza di un sistema di gestione certificato, ambientale e/o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tale requisito possa essere ritenuto pienamente soddisfatto solo se il Consorzio è in possesso di certificato attribuito al settore EA 28 per attività realizzative svolte direttamente dal Consorzio.

Pur tuttavia, a titolo indicativo, si ritiene che detto requisito potrebbe essere ritenuto soddisfatto laddove il Consorzio sia in possesso di un certificato attribuito al solo settore EA 35 per attività realizzative eseguite mediante assegnazione a consorziate, a loro volta in possesso di certificazione, di sistema di gestione, ambientale e/o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Certificazione rispondente ai seguenti requisiti: i) equivalente a quella del Consorzio, ii) attribuita al settore EA 28, iii) relativa alle attività oggetto della gara di appalto. In tal caso l'Organismo di Certificazione dovrà assicurare che il personale impiegato per le attività di valutazione presso il Consorzio disponga di idonea ed esaustiva competenza per entrambi i settori EA 35 e 28. È comunque da notare che valutazioni di merito in proposito rimangono di responsabilità della singola Stazione Appaltante.

In aggiunta, con particolare riferimento allo schema SCR, in ottemperanza ai disposti del RT-12 § 4.1.1.3, si ricorda che dovranno essere incluse nella certificazione SCR, in prima istanza o mediante definizione di un apposito programma di estensione dell'ambito di applicazione della certificazione, tutte le eventuali unità locali del soggetto titolare del certificato. Per lo scopo della presente comunicazione, da intendersi uno dei soggetti giuridici di cui all' art. 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Infine, va ricordato che i Consorzi hanno l'obbligo di legge di garantire, nei confronti della Stazione Appaltante, il completamento dei lavori pubblici, la cui realizzazione sia stata affidata ad associate, e queste ultime, in corso d'opera, si rivelassero incapaci di portare a compimento il lavoro ad esse affidato. In tal caso, sarà necessario accertare che il sistema di gestione (qualità e/o ambientale e/o della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) del Consorzio preveda apposite modalità per gestire simili situazioni anche mediante l'eventuale realizzazione diretta del lavoro pubblico. Ciò, al fine di garantire, oltre al completamento del lavoro pubblico, l'efficace e continuativa applicazione del sistema di gestione certificato a tutti i lavori pubblici per i quali il Consorzio abbia ricevuto commessa.

Restando a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TECNICO DI DIPARTIMENTO  
(Dr. Ing. Alberto MUSA)